

N 13605 R.G.A.C N 1500 CHUNOL

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI

SEZIONE I

IL CASO.i

in persona del Giudice Unico, dott. Michele Cataldi, ha emesso la seguente,

# **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 136/2005 del Ruolo Generale per gli affari, contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2009 e vertente.

TRA

## **OPPONENTE**

elett.te dom.ti in Albano Laziale, piazza Carducci,c/o avv. A.Novellia con: l'avvocato E.Petracca che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

E

Banca

### **OPPOSTA**

elett.te dom.ta in Velletri, via , presso lo studio dell'avvocato , che la rappresenta e difende per delega in atti.

OGGETTO DELLA CAUSA: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: all'udienza del 21.1.2009 venivano precisate le conclusioni indicate nel verbale di udienza e che qui si intendoπo riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

atto di citazione notificato il 5.1.2005 alla Banca

, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1033/04, emesso in data 25.11.2004 one iingiungeva al debitore principale

di pagare a quest'ultima euro 38.992/09, in solido con i garanti-

(ciascuno di questi tuttavia sippiai

dell'apertura di credito concessa sul c/c , intestato alla socie garantito da fidelussione delle persone fisiche ingiunte, eccependo:

- 1. La mahcanza di prova del credito della banca;
- 2. La nullità della pattuizione della capitalizzazione trimestrale e comunque la non debenza degli importi conteggiati a tale titolo;
- 3. La nullità della clausola detrininativa di interessi usurari, perché superiroi al tasso soglia legale.

e chiedendo portanto la revoca dell'opposto decreto:

Si costitulva l'opposta e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Esaurite trattazione ed istruzione, la causa veniva trattenuta in decisione, all'udienza sopra indicata.

# **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, va rilevato che le parti opponenti hanno prodotta le copie del decreto inginutivo notificate ad

, ma non quella notificata a

opposizione è quindi inammissibile, non potendo dedursi altrimenti con-certezza il dies a quo del termine decadenziale fissato dalla legge per la stessa (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17495 del 26/06/2008).

Ancora preliminarmente, va rilevato che l'opposizione proposta espressamente dalla snc, in persona del legale rappresentante

pro tempore , non equivale altresì anche ad opposizione all'ingiunzione emessa nei confronti dello stesso in proprio e quale

garante della snc, che non figura tra gli opponenti menzionati nella citazione, posto che la società, sebbene sfornita di personalità giuridica formale, è pur sempre un autonomo centro di interessi, dotato di una sua sostanziale soggettività e di una specifica capacità processuale ( arg. da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 442 del 17/01/2002).

L' opposizione dell'

è: in: parte

fondata e va parzialmente accolta.

Infatti la contestazione dell'opponente convenuto sostanziale - in ordine alla prova ed alla quantificazione del credito complessivo ingiunto, unita alla dedotta nullità della pattuizione della capitalizzazione trimestrale, e comunque all'asserita non debenza degli importi conteggiati a tale titolo, comporta implicitamente e necessariamente anche la verifica della prova – doverosamente scritta – della pattuizione degli interessi ultralegal pretesi e conteggiati dalla banca. Tale prova difetta poiché nel contratto di apetura di credito in conto corrente del 16.9.1991, unico prodotto dalla banca, non si ravvisa alcuna quantificazione scritta ( ex art. 1284 e.c., u.c.) del saggio d'interesse debitore che sia determinata o determinabile per relationem ma in modo oggettivo e certo, essendo i relativi campi dell'art. 2 del modulo contrattuale lasciati in bianco.

Devono pertanto applicarsi gli interessi al mero tasso legale tempo per tempo vigente. Deve inoltre escludersi integralmente, per contrarietà lall'art. 1283 c.c. l'anatocismo, trattandosi di contratto bancario concluso prima del 19.10.1999 (mentre, per quelli perfezionati dal 19.10.1999, esso va determinato ai sensi dall'art. 120 T.U.B.—come modificato dall'art. 25 D.Lgvo. n. 324/'99 — che, delegando al CICR di stabilire modalità e criteri "di produzione degli interessi sugli interessi", prevede una diversa regolamentazione dell'anatocismo in materia di contratti bancari e, rispetto alla disciplina civilistica di cui all'art. 1283 c.c. costituisce norma speciale) (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 21141 del 10/10/2007, sulla nullità della relativa clausola).

Le questioni relative alla natura eventualmente usuraria delle pattuizioni attinenti agliinteressi sono assorbite dall'applicazione del saggio legale.

Ogni altra questione, non proposta specificamente o implicitamente (ma necessariamente), nel giudizio prima della cristallizzazione del thema decidendum e irrilevante.

Applicando tali principi la ctu, all'esito anche dei chiarimenti, ha determinato che il credito ingiunto dalla banca (euro 38.992,09, pari a lire 75.499.214) deve essere ridotto (cfr. chiarimenti del ctu depositati li 19.12.2008, ed il 24.11.2008); ad euro 14.691,29 (tabella 1.8 della nota del 24.71.2008), che l'opponente va condannato a pagare, con gli interessi dal 31.12.2008 (data di quantificazione del credito come da ctu) al tasso legale al salde:

Si compensano le spese tra l'opponente soc e l'opposta, poiché la pretesa eccessiva, di quest'ultima ha resu necessaria l'opposizione.

Seguono la soccombenza in rito le spese tra-

e l'opposta<sub>ir</sub>

# P:Q.M.

- Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
- 1. accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1033/04, emesso in data 4.11.2004 dal Tribunale di Velletri.
- 2. per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo di cui al capo che precede limitatamente all'ingiunzione contro l'

sno, e condarina quest'ultimo a pagare alla Banca

euro 14.691,29, con gli interessi dal 31.12.2008 al al saldo:

tasso legale al saldo;

- 3. compensa le spese tra le parti del capi 1 e 2 che precedono, ponendo a carico di ciascuna la metà delle spese di ctu come già liquidate;
- 4. dichiara inammissibile l'opposizione di avverso decreto ingiuntivo ni 1033/04, emesso in data emesso in data.
  4.11.2004 dal Tribunale di Velletri;
- 5: condanna a rifondere alla Banca
  le spese del presente giudizio, che liquida in € 788,00 per
  diritti 1200,00 per onorari, 450,00 per spese, oltre Iva e CPA come per
  legge
- 6. Dichiara questa sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Velletri il 29.5. 2009 Minuta depositata il 3.6. 2009

> Il Giudide/ Michele Cataldy

TABUNATEDIVELETAL CARRIENCH TABUNATEDIVELETAL CARRIENCA DEPOSITATO DE SIL

IL CANZELLIERE CI

19